

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Risulta opportuno riepilogare anche le precedenti (e vigenti) disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (legge 147/2013):

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 - Suppl. Ordinario n. 87/L ed è entrata in vigore l'01/01/2014. Come noto, essendo stata posta la fiducia da parte del Governo, il testo della Legge è caratterizzato da un solo articolo e da 749 commi; quelli che interessano ai fini del presente lavoro sono quelli compresi fra il 550 ed il 569 e riguardano le seguenti tematiche:

1. modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati (commi 550-552);
2. concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 553);
3. limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica (commi 554-555);
4. modifiche alla normativa di riferimento del TPL (comma 556);
5. modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale (commi 557-558);
6. modifiche all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in materia di SPL a rilevanza economica (comma 559);
7. modifiche agli obblighi di pubblicità dei bilanci delle aziende speciali e delle istituzioni (comma 560);

8. abrogazione di alcune previsioni della c.d. “spending review” e dell’art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (commi 561-562);
9. la mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568);
10. la cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate (comma 569).

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. “Milleproroghe”) è stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2013 - Serie Generale ed è entrato in vigore il 31/12/2013; ai fini del presente lavoro assume particolare rilevanza l’art. 13 “Termini in materia di servizi pubblici locali”.

### **Modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati**

I commi da 550 a 552 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedono che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo [1], gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.

Per le sole società che svolgono SPL a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, si dovrà invece fare riferimento alla differenza tra valore e costi della produzione, così come definiti dall’art. 2425 del Codice Civile, evitando quindi di prendere in considerazione il risultato della gestione finanziaria, della gestione straordinaria e le imposte. In questo modo il legislatore ha voluto favorire questa particolare tipologia di società, caratterizzata dalla presenza di oneri finanziari, spesso di importo rilevante, dovuti al ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2015, quindi con riferimento al risultato d’esercizio o al saldo finanziario dell’esercizio 2014. Inoltre, è previsto un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio 2015- 2017; quindi la previsione andrà a pieno regime solo a partire dal 2018. In particolare:

a) se l’organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, l’ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:

- nel 2015 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2014 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25%;
- nel 2016 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2015 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 50%
- nel 2017 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2016 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 75%.

Tuttavia, se il risultato d’esercizio è peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento dovrà essere effettuato secondo le modalità sotto indicate.

b) se l’organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio positivo, l’ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:

- nel 2015 una somma pari al 25% del risultato negativo conseguito nel 2014;
- nel 2016 una somma pari al 50% del risultato negativo conseguito nel 2015;
- nel 2017 una somma pari al 75% del risultato negativo conseguito nel 2016 [2].

### **Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica**

Il comma 553 rappresenta una decisa inversione di marcia anche sul tema della partecipazione delle società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità. Rispetto al testo dell’originario disegno di Legge di Stabilità, che prevedeva un contributo da parte delle società soprattutto in termini di riduzione del loro livello d’indebitamento, la norma oggi vigente prevede più semplicemente che dall’esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e

indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza (criteri ai quali, a dire il vero, dovrebbe essere stata sempre informata l'azione amministrativa di tutti gli organismi pubblici).

Per i SPL saranno individuati appositi parametri standard dei costi e dei rendimenti, mentre per i servizi strumentali occorrerà confrontarsi con i prezzi di mercato. Per tale ultima ragione, in futuro, le società strumentali non potranno più esimersi dal verificare preventivamente se i prezzi praticati agli enti soci sono più competitivi rispetto a quelli di mercato; tale circostanza, nella maggior parte dei casi, dovrebbe comunque sussistere, poiché queste società, in genere, non hanno come finalità principale quella del lucro, ma perseguono finalità pubbliche, attraverso l'erogazione di prestazioni agli enti soci e l'ottenimento di corrispettivi sufficienti a coprire i soli costi di gestione.

### **Limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica**

Il comma 554 prevede che a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali sono obbligate a deliberare una riduzione del 30% del compenso previsto per i componenti dell'organo amministrativo nel caso in cui siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- che tali società siano titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici dai quali si origina una quota superiore all'80% del loro valore della produzione;
- che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo.

Il riferimento alla titolarità di affidamenti diretti dai quali l'organismo partecipato consegue più dell'80% del valore della produzione fa ritenere che questa norma sia di fatto riferibile ai c.d. "organismi strumentali", cioè a quei soggetti dediti prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti locali soci o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza di questi ultimi. La norma non sembra invece applicabile né alle società che svolgono SPL a rilevanza economica, né a quelle che svolgono altre attività d'interesse pubblico, giacché entrambe tali tipologie di società conseguono la maggior parte del valore della produzione attraverso la prestazione dei servizi agli utenti o comunque a soggetti terzi rispetto ai propri soci pubblici.

Il successivo comma 555 contribuisce a confermare che la limitazione sopra prevista interessa solo agli organismi strumentali, in quanto si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che svolgono SPL, sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo esercizio. Il mancato avvio della procedura di liquidazione determinerà la nullità di tutti gli atti di gestione assunti e la responsabilità erariale dei soci.

La decorrenza del suddetto obbligo a partire dall'esercizio 2017 evidenzia chiaramente come il legislatore intenda prendere tempo in materia di società strumentali, anche per i rischi connessi al loro scioglimento ed alla messa in liquidazione, fra cui spiccano quelli relativi alla potenziale perdita di numerosi posti di lavoro in una situazione economico-finanziaria generale caratterizzata da un forte tasso di disoccupazione, che potrebbe quindi acuire i conflitti sociali (e di cui se ne è già avuto un primo assaggio in occasione delle decisioni che molte Amministrazioni sono state chiamate ad adottare entro la fine del 2013 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 – oggi in massima parte abrogato – che imponeva la privatizzazione o lo scioglimento delle società strumentali).

### **Modifiche alla normativa di riferimento del TPL**

Il comma 556 della Legge di Stabilità 2014 ha modificato l'art. 18 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 422/1997 (c.d. "Decreto Burlando"), relativo al conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, prevedendo che le società che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine

del 03/12/2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata alla data dell'01/01/2014.

Tale esclusione che si applica anche alle società controllanti, collegate e controllate dalle precedenti, mentre non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. Quest'ultima previsione dovrebbe quindi consentire alle società che, ad oggi, sono ancora affidatarie dirette del servizio di poter partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indetta per l'affidamento ad evidenza pubblica dello stesso.

### **Modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale**

Un'altra importante modifica introdotta dalla recente Legge di Stabilità è la sostituzione totale del comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, relativo all'estensione alle società pubbliche:

- dei divieti e delle limitazioni all'assunzione del personale previste per le Amministrazioni controllanti, delle politiche per il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze;
- dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

Il nuovo comma 2-bis, in estrema sintesi, prevede le seguenti novità:

1. è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, essendo stato previsto che la stessa trovi applicazione anche alle aziende speciali ed alle istituzioni;
2. è stata prevista l'estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria;
3. è stato eliminato l'automatismo che prevedeva l'estensione alle società che gestiscono SPL a rilevanza economica delle limitazioni imposte alle Amministrazioni controllanti, in modo così da tenere conto delle specifiche esigenze di tali realtà;
4. le Amministrazioni controllanti sono state maggiormente responsabilizzate nel definire le linee guida in materia di politiche del personale per gli organismi partecipati.

In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 prevede che le disposizioni che stabiliscono a carico delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 dei divieti o delle limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'Amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara (in passato la norma faceva riferimento solo a quelle affidatarie dirette di SPL senza gara), ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT [4].

A tali organismi partecipati si applicano anche le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della normativa vigente in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto d'indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente all'01/01/2014.

Le società che gestiscono SPL a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal comma 2-bis; per queste società, l'Ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, dovrà stabilire le modalità e l'applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.

E' stato inoltre previsto che gli Enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo di cui al comma 2-bis le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e

istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia, culturali e alla persona, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. L'esclusione può essere prevista anche per gli organismi che gestiscono la farmacie.

La possibilità per gli Enti locali di definire con propri atti d'indirizzo le modalità di applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa per il personale delle società che gestiscono SPL a rilevanza economica e delle aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia, culturali e alla persona, nonché le farmacie, deve comunque tenere conto dei limiti previsti all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008:

- divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti [5];
- possibilità di effettuare assunzioni entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente [6].

### **Modifiche all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in materia di SPL a rilevanza economica**

Il comma 559 della Legge di Stabilità 2014 ha abrogato il comma 5 e modificato il comma 6 dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011. Si tratta di un intervento volto a eliminare/modificare previsioni normative che riguardavano le società affidatarie "in house" di SPL a rilevanza economica e che non risultavano più coerenti con il nuovo testo dell'art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008.

In particolare, le norme abrogate prevedevano l'estensione dei vincoli del Patto di Stabilità alle suddette società, nonché l'estensione automatica alle medesime dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni imposte alle Amministrazioni controllanti in materia di assunzioni.

### **Modifiche agli obblighi di pubblicità dei bilanci delle aziende speciali e delle istituzioni**

Il comma 560 della Legge di Stabilità 2014 ha sostituito il comma 5-bis all'art. 114 del TUEL, eliminando per le aziende speciali e le istituzioni, fra l'altro, la previsione relativa all'assoggettamento al Patto di Stabilità e quella che assoggettava tali organismi ai divieti e alle limitazioni previste per gli Enti locali in materia di assunzioni di personale e di ricorso alle consulenze esterne. Anche in questo caso si tratta di un intervento volto a eliminare/modificare previsioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo.

Il nuovo comma 5-bis prevede oggi solo l'obbligo per le aziende speciali e le istituzioni di iscriversi al Registro delle Imprese o al repertorio delle notizie economico-amministrative (R.E.A.) della C.C.I.A.A. territorialmente competente e di depositare i propri bilanci entro il 31 maggio di ciascun anno.

### **Abrogazione di alcune previsioni della c.d. "spending review" e dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010**

Tante Amministrazioni locali possono tirare un sospiro di sollievo grazie all'abrogazione ad opera del comma 562 della Legge di Stabilità 2014 dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 che prevedevano lo scioglimento o la privatizzazione entro il 31/12/2013 delle c.d. "società strumentali", cioè di quelle realtà che nel 2011 avevano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% del volume complessivo dei ricavi. Sopravvivono invece, fra gli altri, i commi 7 e 8 dello stesso articolo, che sanciscono rispettivamente:

- la regola secondo la quale le pubbliche amministrazioni dall'01/01/2014 acquisiscono sul mercato tramite gara i beni e servizi strumentali alla propria attività;
- l'eccezione alla suddetta regola, secondo la quale a decorrere dalla stessa data l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società "in house", conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria [7].

Il legislatore pone così termine ad un dibattito durato almeno 6 mesi e che aveva portato alcune Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti (Campania, Liguria e Abruzzo) a considerare l'abrogato comma 8 dell'art. 4 della "spending review" come una norma speciale per le società "in house", mentre altre a ritenere (Lombardia e Puglia), anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 16/07/2013, che il principio sancito dal comma 8 poteva essere invocato solo nel caso di sussistenza di peculiari caratteristiche che non rendessero possibile all'Amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. Dunque, con l'abrogazione di buona parte dell'art. 4 della "spending review" le società strumentali "in house" degli enti locali tornano ad avere piena legittimità ed il nostro ordinamento interno si riallinea ai principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l'*in house providing* è un modello organizzativo a cui le Amministrazioni pubbliche possono legittimamente ricorrere.

Il comma 562 ha inoltre previsto anche l'abrogazione dell'art. 9 della "spending review", cioè di quella norma, già dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 236 del 17/07/2013, che aveva fortemente compresso l'autonomia organizzativa delle Regioni, delle Province e dei Comuni, imponendo la soppressione o l'accorpamento, ovvero, in ogni caso la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, c. 2 let. p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città Metropolitane.

Un'altra importante novità è rappresentata dall'abrogazione ad opera del comma 561 della recente Legge di Stabilità dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010, cioè di quella norma che aveva procurato diversi malumori agli amministratori locali di Comuni di piccole dimensioni. Tale norma, infatti, imponeva:

- ai Comuni con meno di 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le proprie società partecipate o di cederne le quote entro il 30/09/2013 (termine che però è stato di fatto ignorato dalla maggioranza dei Comuni interessati);
- ai Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti di mantenere la partecipazione al massimo in una sola società.

### **La mobilità del personale fra società partecipate**

I commi 563-569 della recente Legge di Stabilità reintroducono nel nostro ordinamento la possibilità di attivare processi di mobilità del personale fra società pubbliche, possibilità che era stata prevista originariamente dal D.L. 101/2013, per essere poi stralciata in sede di conversione. La previsione appare piuttosto utile, soprattutto in un contesto macroeconomico come quello attuale, nel quale è sicuramente preferibile ricollocare le risorse umane là dove vi sono maggiori necessità.

Pertanto, dal 1° gennaio scorso le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA indicate all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 o dai loro enti strumentali, possono accordarsi tra di loro per realizzare, anche senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio all'01/01/2014, in relazione ai propri fabbisogni.

I suddetti processi di mobilità:

- necessitano della previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dalla stessa applicato;
- devono essere attuati nel rispetto dell'ordinamento professionale;
- non possono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- non possono avvenire tra le società partecipate e gli enti pubblici soci delle stesse;
- non possono essere attuati dalle società quotate e dalle società dalle stesse controllate;
- devono garantire ai lavoratori i diritti previsti dal comma 1 e 3 dell'art. 2112 del Codice Civile.

Le PA che esercitano l'attività di controllo sulle società sono tenuti ad adottare atti d'indirizzo volti a favorire l'acquisizione di personale mediante le suddette procedure di mobilità ed evitare, quindi, che le

società avviino nuove procedure di reclutamento di risorse umane. Gli atti d'indirizzo devono tener conto delle esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali.

Le società che rilevinno eccedenze di personale o che presentino un'incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dalla stessa applicato. L'informativa deve individuare il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni devono essere comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le posizioni che vengono dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale, neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14 comma 7 del D.L. 95/2012.

La norma non prevede che la suddetta informativa debba essere comunicata dalla società anche all'ente controllante. Ciò tuttavia appare necessario, in quanto il comma 566 prevede che entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, l'ente controllante proceda alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero, presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Quindi, una volta che la società abbia rilevato eccedenze di personale ai sensi del 565, s'innesci un meccanismo che è sostanzialmente finalizzato a ridurre il costo del personale nella singola società, sia tramite riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti, che per mezzo del trasferimento di parte di essi ad altre società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa PA.

Ai sensi del comma 567 la mobilità sopra illustrata, oltre che a poter essere legittimamente realizzata senza il consenso del lavoratore, può addirittura portare a forme di trasferimento dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della Regione ove ha sede la società interessata dalle eccedenze di personale, previa conclusione di accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Dal tenore letterale della norma pare la mobilità possa quindi avvenire anche fra società partecipate da Amministrazioni pubbliche diverse.

Nel procedimento sopra brevemente illustrato appare chiaro che l'interesse dei lavoratori è tenuto in considerazione solo nella misura in cui gli si riconosce il mantenimento dei diritti economico-giuridici già acquisiti.

Per favorire la mobilità fra società controllate, è anche previsto che quelle interessate da eccedenze di personale possono farsi carico, per un periodo massimo di 3 anni, di una quota non superiore al 30% del trattamento economico del personale trasferito, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le eventuali somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive della società che accoglie i dipendenti in mobilità.

### **La cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate**

Il comma 569 della Legge di Stabilità 2014 interviene ponendo un limite al mantenimento delle partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3 comma 29 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Si ricorderà, infatti, che tale norma, tuttora in vigore, prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È invece sempre ammessa la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni che producono servizi di interesse generale (società di gestione di SPL a rilevanza economica) [8].

Entro il 31/12/2010 le Amministrazioni avrebbero dovuto cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. Ma tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile [9] come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter. Quindi, entro tale termine gli Enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate, ma in molti casi non hanno ancora effettivamente ceduto tali partecipazioni, spesso non per inerzia, ma a causa della scarsa appetibilità di tali



partecipazioni o del loro modico valore che rende antieconomica l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica [10].

Pertanto, il comma 569 della Legge di Stabilità recentemente approvata interviene per risolvere questa impasse, prevedendo che la cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente dovranno essere cedute ad evidenza pubblica entro il 30/04/2014, termine decorso il quale la partecipazione non alienata cesserà di avere ogni effetto. In tal caso, entro i 12 mesi successivi la società dovrà liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile (in pratica, al valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici).

### **Proroga dei termini in materia di SPL**

L'art. 13 del D.L. 150/2013 (c.d. "Milleproroghe") interviene prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 21 del D.L. 179/2012, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio, questo venga espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31/12/2014.

Inoltre, è stato previsto che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero, la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30/06/2014, comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31/12/2014. Le relative spese rimangono a carico dell'ente inadempiente.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31/12/2014.

Le suddette previsioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, alla gestione delle farmacie comunali.

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni agguicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni societarie del Comune di Cesenatico

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Cesenatico partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Cesenatico Servizi Srl con una quota di partecipazione del 100% e Vena Srl, partecipata al 100% da Cesenatico Servizi Srl;
2. Unica Reti Spa con una quota di partecipazione del 2,41206%;
3. Romagna Acque – Società delle Fonti Spa con una quota di partecipazione del 2,114%;
4. Start Romagna con una quota di partecipazione del 0,243%;
5. Terme di S.Agnese Spa con una quota di partecipazione del 1,39%
6. Hera Spa con una quota di partecipazione del 0,09% (quotata sul mercato di borsa italiano);
7. Lepida Spa con una quota di partecipazione del 0,0055%;
8. ATR Scarl con una quota di partecipazione del 2,13%.

Le uniche partecipazioni in cui il Comune di Cesenatico svolge un ruolo di direzione, coordinamento e controllo sono quelle di Cesenatico Servizi srl e della partecipata Vena srl.

Nelle altre sette società partecipate il Comune di Cesenatico, non ha particolari poteri di direzione e coordinamento, non avendo propri amministratori nominati.

Va ricordato che il Comune di Cesenatico ha già avviato negli anni passati un proprio piano di razionalizzazione ed adeguamento alle disposizioni normative delle partecipazioni societarie ed aziendali, anche anticipando i contenuti della legge 190/2014, operando i seguenti provvedimenti:

- Anni 2010/2012: scissione vendita totale delle partecipazioni in Gesturist Cesenatico spa;
- Anno 2011: liquidazione della Società di Trasformazione Urbana “Città del Mare”;
- Anno 2013: deliberazione di vendita (parzialmente fruttuosa) del 53% circa della partecipazione in Hera spa;
- Anno 2014: deliberazione di vendita (infruttuosa) dell'intera partecipazione in Start Romagna Spa;
- Anno 2014: cessazione dell'Azienda Speciale Farmacie Cesenatico.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono comunque oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in Hera Spa essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

## **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Cesenatico partecipa all'Unione dei Comuni Rubicone e Mare.

L'adesione alla Unione Rubicone e Mare, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Altresì il Comune partecipa ad altre forme Associative e Fondazioni non oggetto del presente piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. CESENATICO SERVIZI SRL

**Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Cesenatico**

Sede Legale	Via Magellano 8 - CESENATICO
Codice Fiscale	03938490400
Data Costituzione	19/03/2011
Inizio partecipazione	19/03/2011
Capitale Sociale	2.000.000,00
Valore patrimoniale 2013 della partecipazione (patrimonio netto sociale 2012)	3.289.350,00
Quota di partecipazione:	100%

#### **Oggetto Sociale:**

La Società Servizi Srl è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 15 gennaio 2010 con atto pubblico di scissione da Gesturist Cesenatico spa.

La Società Cesenatico Servizi Srl, da società prevalentemente strumentale, è stata trasformata in società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Cesenatico Servizi Srl (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

#### **Attività prevalente:**

GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI, SVOLTI DA PERSONALE QUALIFICATO, NEI SEGUENTI SETTORI: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA E ARENILE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO, GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI ...

#### **Motivazioni della costituzione/partecipazione di carattere strategico:**

Le motivazioni della costituzione e del mantenimento della partecipazione totalitaria del Comune di Cesenatico srl erano contenute nelle seguenti deliberazioni consiliari:

N.57 del 12.07.2011 di non procedere a gara per l'individuazione del socio privato entro il 31 dicembre 2011, di mantenere in capo a Gesturist spa la gestione delle attività di Cesenatico Servizi fino alla fine del periodo di attività transitoria previsto dal progetto di scissione;

N.98 del 16.11.2011 che approva il Piano Economico Gestionale e dispone con decorrenza 1.01.2012 l'avvio della operatività aziendale di Cesenatico Servizi srl in virtù degli affidamenti di servizio formalmente attribuiti per effetto della scissione societaria da Gesturist Cesenatico S.p.a., disponendo termine al provvisorio regime transitorio operato di fatto nei confronti di quest'ultima società dal 20.03.2011 al 31.12.2011.

N.65 del 20.09.2013 che, in merito a Cesenatico Servizi srl, esprimeva l'indirizzo di mantenere l'affidamento dei cosiddetti "servizi indivisibili" a società strumentale interamente pubblica, eventualmente partecipata da altri enti, come previsto dal vigente art. 13 del DL 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani) e nel rispetto del disposto dell'art.4 del DL 95/2012 (cd. "spending review).

Nel Bilancio di Esercizio 2013 la Società ha registrato una perdita di 1.716.374,00 (principalmente per svalutazione di euro 1.043.612 nella Società Vena srl).

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali	SI		
b	Presenza di soli amministratori		NO	Il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori + sindaci
c	Attività simili ad altre partecipate		NO	
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Possono essere intesi servizi pubblici a rilevanza economica la gestione del Mercato Ittico, delle lampade votive del cimitero e degli impianti pubblicitari su suolo pubblico
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione	SI		Con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto nel 2014, quattro componenti su cinque del CdA, in quanto dipendenti del Comune di Cesenatico, non percepiscono compensi

Dopo il al rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto nel 2014 che limita il compenso all'unica figura del Presidente, e del Consiglio della Vena srl avvenuto nel 2015 con Amministratore Unico, la Società coordinata dal Comune di Cesenatico ha attuato (o ha in corso di attuazione) le seguenti operazioni:

- a) Cessione del ramo d'azienda rappresentato dal Mercato Ittico (che nel 2013 aveva registrato perdite per circa 163 mila euro);
- b) Riaffidamento con gara dei principali servizi relativi: a lampade votive cimiteriali, gestione calore, servizi tecnologici del Polo Scolastico di Villamarina, servizio cassa del mercato ittico, servizio di salvamento nelle spiagge libere. Adesione alle convenzioni Consip/Intercenter per consumi elettrici, forniture gas metano e telefonia.
- c) Cessione del ramo d'azienda relativo agli impianti pubblicitari su suolo pubblico.

La gestione aziendale del Bagno Marconi era stata inoltre precedentemente trasferita da Gesturist Cesenatico spa ad altro affittuario.

Si ricorda nuovamente che i commi da 550 a 552 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedono che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d'esercizio o un saldo finanziario negativo [1], gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.

Gli accantonamenti al fondo vincolato dovranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2015, quindi con riferimento al risultato d'esercizio o al saldo finanziario dell'esercizio 2014. Inoltre, è previsto un meccanismo di accantonamento graduale per il triennio 2015- 2017; quindi la previsione andrà a pieno regime solo a partire dal 2018. In particolare:

a) se l'organismo partecipato ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, l'ente partecipante accantona, in proporzione alla quota di partecipazione:

- nel 2015 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2014 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25%;
- nel 2016 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2015 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 50%
- nel 2017 una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nel 2016 e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 75%.

**Cesenatico servizi srl nel triennio ha registrato i seguenti risultati:**

<b>Anno</b>	<b>Risultato Cesenatico Servizi srl</b>	<b>Risultato partecipata Vena srl</b>
<b>2011</b>	- 930.013,00	-7.582,00
<b>2012</b>	924,00	388,00
<b>2013</b>	- 1.716.374,00	-1.024.824,00
<b>Media</b>	- 881.821,00	-344.006,00

Conseguentemente se il risultato 2014 non supererà (in positivo) tale valore medio, nel Bilancio di Previsione 2015 si dovrà già prevedere un primo accantonamento. Va tuttavia ricordata la clausola contenuta nell'atto di scissione (art.3) per cui la società scissa dovrebbe tenere indenne la società beneficiaria di eventuali sopravvenienze passive non riportate nella situazione patrimoniale di riferimento presa a base nella determinazione dei rapporti di cambio, quindi con minore necessità di accantonamento da parte del Comune di Cesenatico.

Il comma 555 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 contribuisce prevede che, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che svolgono Servizi Pubblici Locali (quindi le società cosiddette "strumentali"), sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo esercizio. Perciò diventerà fondamentale il segno del risultato dei prossimi due esercizi.



**1 bis VENA SRL****Società soggetta indirettamente a direzione e coordinamento del Comune di Cesenatico**

Sede Legale	Via Magellano 8 - CESENATICO
Codice Fiscale	03699940403
Data Costituzione	22/12/2007
Inizio partecipazione	22/12/2007
Capitale Sociale	110.000,00
Valore patrimonio netto (2013)	1.033.420,00
Quota di partecipazione (di Cesenatico Servizi srl):	100%

**Scopo Sociale:**

La Società Vena srl è interamente partecipata da Cesenatico Servizi srl.

La Società è stata costituita il 22.12.2007 con atto pubblico quale partecipata dell'allora Gesturist Cesenatico spa.

La Società era stata costituita quale "veicolo" del progetto di recupero a Porto Turistico della Vena Mazzarini. La stessa ha la proprietà dell'immobile sito in Via de Amicis, prospiciente alla suddetta Vena Mazzarini (secondo specchio d'acqua, intercluso alla navigazione dal ponte di Viale Roma) e la titolarità di tutte le progettazioni riaffidate e realizzate per la trasformazione del canale in porto turistico e di servizi. I due tentativi di gara avviati dal Comune di Cesenatico per la realizzazione dell'intervento mediante Project Financing non hanno riscontrato esito positivo. Le uniche opere realizzate hanno interessato i due specchi d'acqua non compresi nella progettazione definitiva del porto turistico. Precedentemente era stato trasformato in mobile il ponte sulla Via Anita Garibaldi, per permettere l'accesso di imbarcazioni al tratto centrale della Vena Mazzarini.

Si ritiene per ora non sussistente la fattibilità economica del recupero a darsena turistica della Vena Mazzarini, in considerazione degli alti costi di realizzazione, soprattutto per il consolidamento delle sponde ed il dragaggio del fondale, e della scarsa capienza. In relazione a ciò la società Vena srl ha attuato in sede di Bilancio d'Esercizio 2013 una considerevole svalutazione del capitale (oltre un milione di euro) con abbattimento dei valori relativi alle rimanenze costituite da immobile e progettazioni di cui sopra. La svalutazione ha contribuito alle perdite registrate da Cesenatico Servizi srl nel 2013.

Fatte dette considerazioni si può considerare non più realizzabile lo scopo principale per cui era stata costituita la società.

L'immobile posseduto è attualmente concesso in comodato d'uso al Comune di Cesenatico ed ospita scuole di musica ed associazioni.

**Attività prevalente:**

**ACQUISTO,LOCAZIONE E GESTIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DE AMICIS IN CESENATICO, NONCHE L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI IMMOBILIARI ED EDILIZI E DI URBANIZZAZIONE DI AREE;**

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali		NO	
b	Presenza di soli amministratori	SI		La Società non ha dipendenti
c	Attività similari ad altre partecipate	SI		La proprietà e gestione dell'immobile di Via de Amicis può essere comparata con la proprietà del Bagno Marconi da parte di Cesenatico Servizi
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica		NO	La Società non svolge servizi pubblici
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione	SI		Il Consiglio di Amministrazione, dimissionario, è stato sostituito con la figura dell'Amministratore Unico che, in quanto dipendente del Comune di Cesenatico, non percepisce per tale ruolo compensi

Riguardo la partecipazione in Vena srl si è ipotizzato, in attuazione del dettato della legge 190/2014 ma anche della improbabile realizzazione dello scopo sociale principale, la valorizzazione turistica e commerciale della Vena Mazzarini, lo scioglimento della società con fusione in Cesenatico Servizi:

Si valuta anche l'eventuale conferimento di altri beni patrimoniali da parte del Comune di Cesenatico, quali l'area di sedime dell'ex torre piezometrica in Viale de Amicis (non più utilizzato dal servizio idrico) ed il Centro Sportivo Diamanti, in quanto complementari ai due compendi immobiliari principali costituiti dall'edificio in Via de Amicis e del Bagno Marconi, al fine di ottimizzarne la valorizzazione.

**2. UNICA RETI S.P.A.**

Sede Legale:	Via A. Spinelli, 60 - CESENA
P.IVA	03249890405
Data Costituzione:	01/11/2002
Inizio partecipazione	01/11/2002
Capitale Sociale (€)	70.373.150,00
Valore nominale della partecipazione del Comune di Cesenatico(€)	1.695.072,00
Valore patrimoniale 2013 della partecipazione (patrimonio netto sociale 2012)	5.255.546,58
Quota di partecipazione:	2,41%

**Oggetto sociale:**

La Società è stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con funzione di Società patrimoniale pubblica istituita per l'amministrazione della proprietà degli assets del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione), ma non svolge alcuna attività operativa di gestione di servizi pubblici locali (non realizza né investimenti, né svolge attività di manutenzione ordinaria o straordinaria degli asset dei servizi a rete).

Si riporta di seguito l'art. 4 dello Statuto vigente [lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale]

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.
- b) l'amministrazione e la gestione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori;
- c) l'amministrazione e la gestione di mezzi ed impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;
- d) l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi pubblici a rilevanza economica e non economica, ove consentito dalle normative generali e di settore;
- e) la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al precedente punto d), anche se non bandite direttamente, ed in particolare l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara;
- f) l'espletamento della funzione di indirizzo e programmazione, anche per conto delle istituzioni a ciò preposte, nell'ambito dei servizi pubblici locali, ivi compresa la predisposizione di linee guida, piani di sviluppo ed investimento, stato degli impianti ed esigenze future, razionalizzazione degli investimenti, piani economici finanziari, studi di fattibilità e quanto altro sia ritenuto funzionale alla migliore gestione dei servizi pubblici locali;
- g) l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione, ivi compresa la commercializzazione, di beni immobili afferenti il patrimonio pubblico locale, ove consentito dalle normative generali e di settore;

h) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

i) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

### **Attività svolte:**

Unica Reti SpA, è stata istituita per l'amministrazione della proprietà degli assets del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e epurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione; per tale servizio UNICA RETI è anche stata nominata dai Comuni Soci Stazione Appaltante per la gara gas),

ma non svolge alcuna attività operativa di gestione di servizi pubblici locali.

La Società, per sua natura, è fortemente capitalizzata e rappresenta uno strumento patrimoniale importante per i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, che per motivazioni storiche ed abitudini culturali ed industriali, hanno già da tempo consolidato una scelta di gestione associata ed unificata dei propri

servizi pubblici a rete.

Per queste caratteristiche, la Società degli Asset ha una forte connotazione locale ed un profondo legame con il territorio di competenza, mancando nei fatti un mercato competitivo di riferimento, se non la presenza di realtà similari operanti in altri ambiti provinciali limitrofi, connotati comunque da differenti peculiarità, tipiche degli asset amministrati.

Attività importante prevista per la nostra Società è la funzione di controllo sulle attività del gestore per conto dei Comuni.

### **Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

Configurazione come società degli asset.

### **Motivazioni di carattere normativo:**

La società è stata costituita con atto pubblico in data 1.11.2002. Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di dar vita alla società sono da ricercare nell'obbligo di individuare un soggetto gestore delle reti e degli impianti, in applicazione dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (confermato dal comma 5 dell'art. 23-bis della legge n. 113 del 6/8/2008, di conversione del D.L. 112/2008).

**Motivazioni della costituzione/partecipazione di carattere strategico:**

Con deliberazione consiliare n. 67 del 30/07/2001 si è approvato il progetto di fusione fra le società Amga S.p.A., Aura S.p.A. e Cis S.p.A. mediante la costituzione della società **UNICA S.p.A.**. Con deliberazione consiliare n. 51 del 02/08/2002, sono stati approvati sia il trasferimento del ramo d'azienda di UNICA S.p.A. riguardante l'esercizio dei servizi pubblici locali a SEABO S.p.A. (ora HERA S.p.A.); sia lo scorporo di reti, impianti e dotazioni ai sensi dell'art. 35, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della società per azioni denominata UNICA RETI S.p.A. con capitale sociale interamente partecipato dagli enti locali sulla base delle medesime quote di partecipazione in UNICA S.p.A.

Nel 2014 Unica Reti spa ha erogato al Comune di Cesenatico utili netti per euro 52.991,33, pari al 3,72% del valore nominale della partecipazione.

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali	SI		
b	Presenza di soli amministratori	SI		La Società ha 2 dipendenti e 4 Amministratori
c	Attività simili ad altre partecipate	SI		Attività simile a Romagna Acque
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione			Vedi scheda allegata

La Società con nota del 23.03.2015, che si allega, ha trasmesso una proprio relazione proponente un proprio piano di razionalizzazione, con particolare riferimento alla riduzione di spese nel triennio 2015 – 2017.

**ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.**

Sede Legale:	Piazzale del Lavoro, 35 – Forlì
Codice Fiscale	00337870406
Data Costituzione:	15/03/1994
Inizio partecipazione	15/03/1994
Capitale Sociale (€)	375.422.520,00
Valore nominale della partecipazione del Comune di Cesenatico	7.934.891,44
Valore patrimoniale 2013 della partecipazione (patrimonio netto sociale 2012)	8.483.806,03
Quota di partecipazione:	2,11%

**Oggetto Sociale:**

La Società ha per oggetto:

- a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato;
- b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua;
- c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi industriali, agricoli, terziari e ambientali;
- d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche gestite;
- e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione dati;
- f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo integrale dell'acqua;
- g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il gas;
- h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.

Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ma potranno essere esercitate anche in altri territori, particolarmente negli ambiti contermini.

La Società potrà inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali funzionali al servizio idrico integrato.

La Società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente, direttamente o indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe idriche appositamente destinate e deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale.

#### **Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

Servizi di interesse generale a rilevanza economica. Nel 2014 la Società ha erogato al Comune di Cesenatico utili netti pari ad euro 158.095,55, pari al 2% del valore nominale della partecipazione.

#### **Motivazioni di carattere normativo:**

Trattasi di società di gestione espressamente prevista dalla normativa vigente; è legittimata la partecipazione dell'ente locale in quanto servizio pubblico locale a rilevanza economica; art. 14, comma 4, L.R. n. 25/1999, come integrato dalla L.R. n. 1/2003. Si configura come società "in house".

#### **Motivazioni della costituzione/partecipazione di carattere strategico:**

Il Comune di Cesenatico era associato al Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, costituito con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici e con il Ministro dell'Industria e Commercio, in data 6/8/1965, n. 3337.20133.2, per la realizzazione dell'Acquedotto di Romagna al servizio di tutti i Comuni Romagnoli e alimentato dalla diga di Ridracoli; con deliberazione consiliare n. 123 del 01/10/1993, è stata approvata la trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna nella Società per Azioni: "Romagna Acque S.p.A.", a norma dell'art. 22, lettera e), e dell'art. 60 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la società è stata costituita con atto pubblico il 15/04/1994.

Che con deliberazione consiliare n. 47 del 13/06/2003 è stato approvato il progetto denominato "Società delle Fonti", che prevede il conferimento in Romagna Acque dei principali impianti e fonti di produzione d'acqua potabile e l'affidamento della relativa gestione, rispondente al primario interesse pubblico teso a

garantire la migliore risposta al fabbisogno idropotabile nel medio-lungo periodo della Romagna, con una forte finalizzazione di gestione ambientale della risorsa idrica, creando le migliori condizioni per un uso ottimale che coniughi economicità, difesa dell'ambiente, qualità della risorsa. Il progetto rappresenta la volontà di portare a compimento l'acquedotto della Romagna con l'utilizzo coordinato ed interconnesso della Diga di Ridracoli (quale fonte primaria) con tutte le principali fonti di produzione, garantendo un uso più razionale degli investimenti realizzati e da realizzare e delle risorse finanziarie pubbliche.

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali	SI		
b	Presenza di soli amministratori		NO	La Società ha dipendenti
c	Attività simili ad altre partecipate	SI		Attività simile ad Unica Reti spa
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Proprietà degli impianti di captazione e delle reti di distribuzione dell'acqua potabile
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione			

La partecipazione del Comune di Cesenatico in Romagna Acque spa, pur rappresentando il maggior valore assoluto fra le partecipate del Comune (oltre 7 milioni di euro nominali), in termini percentuali rappresenta il solo 2,11%, quindi senza diretti poteri di direzione coordinamento.

La società con lettera pervenuta il 27.02.2015, che si allega, ha rappresentato la propria posizione in merito ai dettami della legge 190/2014.



## 4. START ROMAGNA S.P.A.

Sede Legale:	CESENA (FO) VIA ALTIERO SPINELLI 140 cap 47521
Codice Fiscale	03836450407
Data Costituzione:	04/11/2009
Inizio partecipazione	04/11/2009
Capitale Sociale (€/100)	29.000.000,00
Valore nominale partecipazione Cesenatico	39.167,00
Valore patrimoniale 2013 della partecipazione (patrimonio netto sociale 2012)	35.730,82
Quota di partecipazione Cesenatico	0,14%

**Oggetto sociale:**

la società è costituita per il perseguimento delle finalità di cui al d.lgs. 422/97 e successive modifiche ed attuazioni ed, in particolare per il frazionamento e la ripartizione delle attività di trasporto connesse con il riassetto organizzativo del consorzio azienda trasporti (atr) di Forì-Cesena.

la società per il perseguimento dell'oggetto sociale ed in via esclusivamente sussidiaria potrà effettuare :

- l'organizzazione, la gestione, l'esercizio, la vendita dei servizi pubblici e privati di trasporto collettivo di persone e/o merci per strada e/o ferrovia, anche attraverso la realizzazione e gestione di sistemi, complessi di impianti, strutture e servizi finalizzati a tale scopo, che garantiscano la mobilità sia delle persone, che delle merci in Italia e all'estero; - l'organizzazione, la gestione, l'esercizio, la vendita di servizi alternativi ed integrativi della mobilità;
- la fornitura di servizi di assistenza alle attività degli enti deputati alla gestione del territorio attraverso lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie;
- realizzazione e gestione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio all'ingrosso ed al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e dalla chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- l'attività di agenzia per conto di privati, società o enti in ordine a viaggi, vacanze, turismo di persone e in genere ogni attività correlata. la società potrà effettuare servizi di "fuorilinea", granturismo e noleggio, sia automobilistico che ferroviario, in italia e all'estero, nonché ogni altra attività di trasporto con qualsiasi modalità effettuata.

La società potrà svolgere ogni attività che preveda prenotazioni tramite aereo, nave, autobus e ogni altro mezzo di trasporto pubblico e privato; la stipula e la prenotazione di soggiorni presso strutture alberghiere e turistiche ed ogni altra attività connessa alla funzione di agenzia viaggi ivi compresa la facoltà di stipulare per conto o di cedere contratti di viaggio turistico con altre agenzie o con società la cui attività e' quella di definire servizi turistici o affini. la società potrà altresì effettuare servizi di trasporto scolastico e per portatori di handicap, gestione aree di sosta su aree pubbliche o su aree private e attività collaterali, esercizio officine di autoriparazione anche per conto terzi, gestione di autostazioni, biglietterie e punti di informazione, distribuzione titoli di viaggio anche per conto terzi , gestione flotte di veicoli per car-sharing e similari. la società potrà inoltre gestire attività connesse ed accessorie alle attività istituzionali proprie quali studi per l'organizzazione dei servizi, corsi di formazione, creazione e sviluppo software oltre

ai servizi connessi all'applicazione delle nuove tecnologie nel campo della mobilità e del controllo del territorio. La società per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore terzi. potrà inoltre costituire altre società, partecipare direttamente o indirettamente, acquistare azioni o obbligazioni di altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società.

### **Attività prevalente:**

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE, URBANI, BACINO ED INTERBACINO DI TIPO ORDINARIO E SPECIALI; ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE, SERVIZI GRAN TURISMO E FUORI LINEA; SERVIZI DI TRAGHETTO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 19/12/2008 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in E-BUS S.p.a. di Setram S.r.l. e Saces S.r.l. con ampliamento dell'oggetto sociale e modifica della ragione sociale in AVM Area vasta Mobilità S.p.a.

Le ragioni che giustificano l'operazione di fusione sono quelle di perseguire l'esigenza di riorganizzazione societaria, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la struttura societaria (con riferimento ai costi amministrativi, di gestione, revisione, consulenza ..) facendo convergere in un'unica società operativa le sinergie ed organizzazione di impresa.

La società E-BUS S.p.a. si era costituita con atto pubblico del 12/12/2002, con atto di scissione del "Consorzio ATR" mediante trasferimento di parte del patrimonio. Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/07/2002 è stata approvata l'operazione di scissione della partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla società E-BUS S.p.a.

Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di dar vita alla società sono da ricercare nella necessità di gestire l'esercizio, la vendita e l'intermediazione dei servizi pubblici e privati di trasporto collettivo di persone e/o merci per strada e/o ferrovia, anche attraverso la gestione di sistemi, complessi di impianti, strutture e servizi finalizzati a tale scopo, che garantiscano la mobilità sia delle persone, che delle merci sia in Italia che all'estero.

### **Presupposti per il mantenimento/cessione della partecipazione:**

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Cesenatico n.74 del 30.09.2014 è stata autorizzata ed avviata la procedura per la dismissione dell'intera partecipazione azionaria di questo Comune in Start Romagna spa, consistente in 39.167 azioni dal valore nominale di un euro ciascuna.

Il parere espresso dalla Giunta Comunale il 16.09.2014 era stato favorevole all'alienazione della partecipazione del Comune di Cesenatico in Start Romagna spa, valutando la stessa non strategica per i servizi comunali;

Il relativo bando di gara è stato pubblicato il 24.11.2014 con protocollo n.37898 e scadenza 22 Dicembre 2014, per la presentazione delle offerte. La gara non ha registrato offerenti.

### **Motivazione di carattere normativo:**

Società creata per la completa attuazione del percorso di separazione dell'attività di gestione del TPL (assegnata ad E-BUS poi AVM) da quelle di progettazione e pianificazione (in capo ad ATR) previste dal D.Lgs. 422/1997 e dalla L.R. n. 30/1998. Sviluppata a seguito della L.R. n. 10/2008.

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali		NO	
b	Presenza di soli amministratori		NO	Il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori + sindaci
c	Attività simili ad altre partecipate		NO	
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Servizio di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, per le tre Province di Ravenna, Forlì e Rimini
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione			

Si ritiene che si possa reiterare il tentativo di cessione dell'intera partecipazione approvato con deliberazione consiliare 74/2014, già esperita in prima gara, eventualmente attendendo di conoscere i dati del Bilancio di Esercizio 2014.

**TERME S. AGNESE S.P.A.**

Sede Legale:	Piazzetta delle terme, 5 – BAGNO DI ROMAGNA
P.IVA	00281560409
Data Costituzione:	11/10/1971
Inizio partecipazione	11/10/1971
Capitale Sociale	2.122.926,00
Valore partecipazione Cesenatico	27.773,20
Valore patrimoniale 2013 della partecipazione (patrimonio netto sociale 2012)	170.849,94
Quota di partecipazione	1,31%

**Oggetto sociale:**

Promozone, valorizzazione e utilizzo ottimale delle acque termali direttamente o indirettamente attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione associata, in una visione di integrazione turistica e di creazione di sinergie economico produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo economico e civile dei territori e degli enti della valle del savio e dei comuni vicini;

- fornitura di servizi alla persona, sia direttamente sia per conto di terzi, connessi con la salute fisica nell'accezione più ampia quali la gestione di ambulatori medici e specialistici, fisioterapici, day-hospital, centri di diagnostica strumentale, centri riabilitativi, strutture sanitarie assistenziali in genere;
- gestione di complessi alberghiero-termali, palestre, piscine e strutture per il tempo libero;
- consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure termali e agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del territorio dei comuni soci.

**Presupposti per il mantenimento della partecipazione:**

Trattasi di società dichiarata strumentale alla finalità di sviluppo economico e promozione del territorio. Con lettera del 26.02.2015, che si allega, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita i soci pubblici a valutare attentamente la cessione della partecipazione societaria. Nel 2014 la Società non ha erogato dividendi, contrariamente al 2012, in quanto nel 2013 ha registrato perdite per complessivi 312.662,00 euro.

**Motivazione di carattere normativo:**

L'art. 38 della L.R. n. 32 del 17/08/1988 prevede la costituzione di società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, di enti locali e altre persone giuridiche pubbliche e private.

**Motivazione della costituzione/partecipazione di carattere strategico:**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 23/09/1994 si approvava la trasformazione del Consorzio delle Terme di S.Agnese di Bagno di Romagna, in conseguenza all'avvento della legge n. 142/1990 ed in particolare dell'art. 60 in attuazione dell' art. 60 della legge n.142/1990 (poi D.lgs. N. 267/2000).

La società si è costituita con atto notarile del 11/11/1994 e non ha mai variato l'oggetto sociale, ovvero quello della promozione e valorizzazione per lo sviluppo economico e turistico dei territori degli enti soci.

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali		NO	
b	Presenza di soli amministratori		NO	Il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori + sindaci
c	Attività simili ad altre partecipate		NO	
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Gestione stabilimento termale
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione			

Considerato che la quota di partecipazione del Comune di Cesenatico (1,31%) non appare fondamentale nell'attivare scelte societarie, si ritiene opportuno attendere i risultati di Bilancio 2014 e, soprattutto, le scelte che i maggiori soci (il Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68,19% e la Provincia di Forlì-Cesena con il 20,7%) vorranno attuare, come anticipato nella comunicazione del 26.02.2015.

**6. HERA S.P.A.**

Sede Legale:	Viale C. Berti Pichat, 2/4 – BOLOGNA
P.IVA	04245520376
Data Costituzione:	01/11/2002
Inizio partecipazione	01/11/2002
Capitale Sociale	1.489.538.745,00
Valore nominale partecipazione Cesenatico	1.301.007,00
Quota di partecipazione Cesenatico	0,09%

**Oggetto sociale:**

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

## a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi:

- captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;
- raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;
- progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

## b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi:

- produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica;
- produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas;
- produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico;
- installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile;
- controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93;
- realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;
- realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;

## c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche;

- costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività, collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

- (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
- (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- (iii) impianti di illuminazione pubblica;
- (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
- (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);
- (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale;
- (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- (viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- (xii) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- (xiii) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- (xiv) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché

qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

### **Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

Azienda multiservice; prevalgono i servizi di interesse generale a rilevanza economica, che legittimavano la partecipazione dell'ente locale. Considerato ora che il Comune di Cesenatico partecipa alle società proprietarie degli asset di rete (Unica Reti e Romagna Acque), oltre a far parte dell'Agenzia Regionale (Atersir) di regolazione e concessione dei servizi idrico integrato e rifiuti, il mantenimento o la cessione della partecipazione appare funzionale a valutazioni meramente finanziarie.

### **Motivazioni di carattere normativo:**

La società è stata costituita con atto pubblico in data 1/11/2002. Con deliberazione consiliare n. 51 del 02/08/2002 si è approvata l'operazione di integrazione societaria tra le società del Perimetro Romagnolo (tra cui UNICA S.p.A.) e SEABO S.p.A., di quotazione in borsa e la proposta di struttura societaria e organizzativa di HERA S.p.A., dando atto che le operazioni di integrazione societaria approvate sono contraddistinte da un carattere di continuità nel rapporto di servizio pubblico. Si dava atto, altresì, che l'organizzazione dei servizi pubblici locali a mezzo della società HERA S.p.A., così come risultante dall'integrazione societaria dei rami scissi di UNICA S.p.A., nonché a mezzo di una società operativa territoriale (SOT) da costituirsi e maggioritariamente controllata da HERA S.p.A., risponde all'interesse pubblico e garantisce comunque, per quanto necessario, il controllo indiretto da parte degli Enti locali soci.

### **Motivazioni della costituzione/partecipazione di carattere strategico:**

Con la richiamata deliberazione consiliare n. 51 del 2/08/2002 si dava atto che l'organizzazione dei servizi pubblici locali a mezzo della società HERA S.p.A., così come risultante dall'integrazione societaria dei rami scissi di UNICA S.p.A., nonché a mezzo di una società operativa territoriale (SOT) da costituirsi e maggioritariamente controllata da HERA S.p.A., risponde all'interesse pubblico e garantisce comunque, per quanto necessario, il controllo indiretto da parte degli Enti locali soci.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.93 del 29.11.2013 autorizzava l'alienazione di azioni di HERA S.P.A., fissando il numero massimo di azioni da vendere in n. 750.000, di cui 115.542 libere dal Patto di Sindacato e con il vincolo che l'intera procedura di vendita (ivi compreso l'incasso) si perfezionasse entro il 31/12/2013. Le 115.542 azioni venivano alienate nel mese di Dicembre 2013 a libero mercato ricavandone il valore di euro 186 mila euro. L'offerta di acquisto in opzione delle residuali 634.458 azioni, rivolta agli altri Soci Enti Pubblici allora aderenti al Patto di Sindacato, non registrava invece alcun risultato.

Dal 1.01.2015 il Comune non ha prorogato l'adesione al Patto di Sindacato scaduto il 31.12.2014 (e prorogato da altri Enti). L'attuale valore di mercato di una azione di Hera ammonta ad euro 2,2 circa. Nel 2014 Hera spa ha erogato al Comune di Cesenatico dividendi netti per euro 117.090,63, pari al 9,00% del valore nominale della partecipazione del Comune di Cesenatico.



	<b>Criteria del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali		NO	
b	Presenza di soli amministratori		NO	Il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori + sindaci
c	Attività simili ad altre partecipate		NO	
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Gestione a livello extra regionale del servizio idrico integrato, gas, ecc.
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione			

Si reputa di poter dar corso a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione 93/2013 in merito alla cessione delle 634.458 azioni non optate a fine 2013 dagli altri soci pubblici, in vigore del Patto di Sindacato scaduto il 31.12.2014 e non rinnovato da parte del Comune di Cesenatico ed altri Enti soci. Per una migliore valutazione della cessione si ritiene opportuno attendere la pubblicazione dei dati di Bilancio 2014 (anticipati migliori rispetto al risultato 2013), la definizione del dividendo e la sua distribuzione attesa per la prima decade di Giugno 2015.

**7. LEPIDA SPA**

Sede Legale:	Viale A. Moro 60 – 40127 BOLOGNA
Codice Fiscale	02770891204
Data Costituzione:	01.08.2007
Inizio partecipazione	31.12.2009
Capitale Sociale (€)	35.594.000,00
Valore partecipazione Cesenatico	1.000,00
Valore patrimoniale 2013 della partecipazione (patrimonio netto sociale 2012)	1.043,59
Quota di partecipazione Cesenatico	0,0055%

**Oggetto Sociale:**

- per realizzare e gestire compiutamente gli indicati obiettivi della L.R. 11/2004, in attuazione dell'art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia Romagna, con propria delibera 1080/2007, ha autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." attualmente società in house con un capitale sociale i.v. di € 18.000.000, ad intero capitale pubblico e un socio unico (la Regione Emilia-Romagna), che ha il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale le indicazioni di indirizzo ricevute;
- ai sensi del citato art. 10, comma 4, L.R. 11/2004, la partecipazione al capitale di Lepida S.p.A. è riservata ad enti pubblici;

**Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

La partecipazione a Lepida spa è stata disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 27.11.2009 per cui l'adesione alla società Lepida avrebbe permesso al Comune di Cesenatico di:

- partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004;
- usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci;

La Società non eroga dividendi agli Enti Soci. Nel 2013 ha registrato un utile lordo di 208.798,00 euro.

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali	SI		
b	Presenza di soli amministratori		NO	Il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori + sindaci
c	Attività similari ad altre partecipate		NO	

d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Proprietà e gestione a livello regionale delle reti di trasmissione dati
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione			

Si rimarca il valore pressoché simbolico della partecipazione del Comune di Cesenatico (1.000,00 euro).

## 8. ATR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede Legale:	Piazza del Popolo 1 – 47521 CESENA
P.IVA	02295690404
Data Costituzione (Consorzio):	28/04/1975
Inizio partecipazione (Consorzio)	28/04/1975
Trasformazione da Consorzio a Scarl	01/01/2015
Capitale Sociale	2.400.819,00
Valore partecipazione Cesenatico 2015	51.137,44
Quota di partecipazione Cesenatico	2,13%

**Oggetto Sociale:**

LA SOCIETA' HA SCOPO CONSORTILE OPERANDO PER CONTO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI SOCI, CON ESCLUSIONE DI OGNI FINE DI LUCRO, SIA DIRETTO CHE INDIRETTO. LA SOCIETA' ESERCITA LA GESTIONE DELLA MOBILITA' COMPLESSIVA, LA PROGETTAZIONE che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto lo sviluppo e la promozione dei territori della Romagna e di quelli attigui, anche tramite iniziative tese allo sviluppo del sistema aeroportuale forlivese, secondo le linee definite annualmente dall'assemblea dei soci.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27.11.2014 è stata approvata la trasformazione del Consorzio ATR in Società Consortile e la costituzione di una Agenzia Unica Romagnola per il trasporto Pubblico Locale.

Il progetto approvato dal Consiglio Comunale prevedeva l'aggregazione delle tre Agenzie per il TPL operanti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (Consorzio ATR di Forlì Cesena, Consorzio AM di Rimini e Ambra Ravenna) in un'Agenzia unica del TPL in ambito romagnolo, redatto dallo studio Ferretti Consulting nel mese di marzo 2014, disponendo:

- la trasformazione del Consorzio ATR di Forlì-Cesena e del Consorzio AM di Rimini in società consortili a responsabilità limitata mediante la procedura di cui all'art. 115 del D.Lgs 267/2000, così come richiamata dall'art. 31, comma 8, del medesimo TUEL, al fine di garantire la maggior autonomia statutaria che tale forma giuridica comporta;
- la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile e AM Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl (società beneficiaria), che con l'apporto dei rami dedicati al TPL di ATR Srl consortile e AM srl consortile, costituiti da denaro contante e dipendenti dedicato, assumerà anch'essa la veste di Srl Consortile, cambierà la propria denominazione in **AMR- Agenzia Mobilità Romagnola – S.r.l. Consortile** e si doterà dello statuto allegato al progetto suddetto.

**Presupposti per mantenimento della partecipazione:**

	<b>Criteri del processo di razionalizzazione – comma 611 L190/2014</b>			<b>Note</b>
a	Perseguimento finalità istituzionali	SI		

b	Presenza di soli amministratori		NO	Il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori + sindaci
c	Attività simili ad altre partecipate		NO	
d	Aggregazione servizi pubblici a rilevanza economica	SI		Titolarità come agenzia di mobilità urbana del servizio pubblico avente rilevanza economica del trasporto pubblico urbano ed extraurbano
e	Contenimento dei costi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e della struttura, o riduzione della remunerazione	SI		Accorpamento delle tre preesistenti agenzie provinciali

Il processo di trasformazione deve quindi essere ancora completato e portare alla costituzione di una unica Agenzia di Mobilità Romagnola, sempre della forma della società consortile a responsabilità limitata, derivante da scissione proporzionale delle due consortili di Forlì e Rimini a favore di quella di Ravenna, che cambierebbe denominazione in AMR. Il Comune di Cesenatico potrebbe poi non avere interesse nel mantenimento di partecipazioni nella ATR non scissa, limitandosi ora tale azienda alla gestione delle soste a pagamento, con affidamento in scadenza nei prossimi esercizi.

La società consortile con nota prot.795 del 18.03.2015, che si allega, la Società Consortile ATR ha trasmesso un proprio piano di razionalizzazione dei costi di struttura.